Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

GIORGIO CORNO

Seduta del 12/03/2024

FATTO

La ricorrente è titolare di due buoni fruttiferi postali serie Q/P emessi in data 29 dicembre 1986 e 27 aprile 1987 per £ 1.000.000 ciascuno. In data 19 maggio 2023 la ricorrente si è recata presso la filiale dell'intermediario ai fini di richiedere il rimborso di detti buoni ed ha ricevuto rispettivamente la somma di euro 6.426,81 ed euro 6.654,01. La ricorrente ha presentato reclamo all'intermediario in data 26 ottobre 2023 contestando il parziale rimborso dei buoni e chiedendo il ricalcolo dell'importo dovuto. Con missiva del 2 novembre 2023 l'intermediario ha respinto il reclamo della ricorrente.
Con ricorso all'ABF in data 19 novembre 2023 la ricorrente ha chiesto il rimborso dell'ulteriore somma dovuta a titolo di rendimento dei BFP di sua proprietà e rimborsati solo parzialmente dall'intermediario. Afferma che l'intermediario avrebbe solo parzialmente riconosciuto gli interessi dovuti dal 21° al 30° anno. La parte ricorrente motiva tale richiesta con il fatto che il timbro apposto della serie "Q/P" sottoscritto non specificherebbe l'importo fisso dovuto con cadenza bimestrale per gli anni 21°-30°, non sarebbe leggibile e, pertanto, gli importi da considerare per tale periodo, ad avviso della parte ricorrente, sarebbero quelli stampati sul vecchio modulo della serie "P" non più in emissione.
L'intermediario nelle proprie controdeduzioni del 24 novembre 2023 ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile/inammissibile o, in subordine, che sia rigettato nel merito. Preliminarmente, l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, dal momento che, a partire dal 1° ottobre 2022 l'ABF non è competente a decidere su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al

sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Ha altresì eccepito l'incompetenza per materia dell'Arbitro, in quanto i titoli oggetto del ricorso in parola sarebbero mezzi di raccolta del risparmio, effettuata dall'intermediario per conto della Cassa depositi e prestiti S.p.A.; e, pertanto, trattandosi di collocamento di servizi finanziari, tale materia esulerebbe dalla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario e sarebbe esclusa dall'ambito di applicazione del titolo VI del TUB, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58. Nel merito afferma che la serie "Q" è stata istituita con decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro. Ai sensi dell'art. 4 del DM 1986 "Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto…", Il citato art. 5 del DM 1986 dispone espressamente che sui moduli dei buoni della precedente serie "P" non più in emissione venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi. In conformità a tale norma l'intermediario ha apposto sul modulo cartaceo della precedente serie "P", due timbri: (i) sul fronte del titolo, il timbro recante la lettera di appartenenza della serie venduta ("serie Q/P"); e (ii) sul retro del titolo, il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) in sostituzione dei quattro tassi previsti per la precedente serie "P". In base a tali regole, l'odierna ricorrente sarebbe stata rimborsata del capitale e dei rendimenti dei buoni oggetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la richiesta della ricorrente per ottenere il riconoscimento dei rendimenti originariamente indicati sui n. 2 BFP serie Q/P emessi in data 29 dicembre 1986 e 27 aprile 1987 per £ 1.000.000 ciascuno.
In via preliminare, il Collegio non ritiene meritevoli di accoglimento le eccezioni di irricevibilità/inammissibilità del ricorso per i motivi indicati dall'intermediario.
Con riguardo alla asserita insussistenza della competenza temporale dell'ABF a conoscere la domanda del ricorrente, le attuali Disposizioni sull'ABF (Sez. 1 par. 4), in vigore dal 1° ottobre 2022, prevedono che "*non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009*". A tal proposito i Collegi territoriali e il Collegio di Coordinamento hanno stabilito che in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1 gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della competenza temporale dell'Arbitro, è di importanza decisiva la *causa petendi* del ricorso, distinguendosi fra l'ipotesi in cui questa si fondi su vizi genetici dell'atto ovvero su contestazioni riguardanti vicende successive del rapporto. Nella prima ipotesi la competenza viene negata, per essere affermata, invece, nella seconda. Nel caso di specie la controversia ha ad oggetto BFP sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2009, ma l'eccezione di avvenuta prescrizione sollevata dall'intermediario costituisce una vicenda successiva alla costituzione del rapporto e inerente allo svolgimento del rapporto stesso (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656 del 21 marzo 2022). In virtù di quanto precede, pertanto, sussiste la competenza temporale dell'ABF, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare dell'intermediario.
Con riguardo all'eccezione di incompetenza per materia dell'ABF, in quanto asseritamente relativa a negoziazione di prodotti finanziari, i Collegi territoriali e lo stesso Collegio di Coordinamento (da ultimo con decisione n. 4656/2022), sono stati chiamati a stabilire se i buoni in questione siano prodotti finanziari e, in quanto tali, sottratti alla disciplina del TUB.
Il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5674/2013, ha negato la loro qualificazione come strumenti finanziari e, quindi, prodotti finanziari suscettibili di

collocamento ai fini dell'applicazione del TUF, facendo leva sugli argomenti della non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, TUF) al fine di negare la loro qualificazione. A ulteriore supporto di questa tesi e a corredo del dato normativo dinnanzi citato, l'art. 1 lett. u) TUF testualmente esclude la qualifica di prodotti finanziari dei depositi bancari o postali. In virtù di quanto precede, pertanto, sussiste la competenza temporale dell'ABF, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare dell'intermediario.

Nel merito, il ricorso ha ad oggetto n. 2 BFP serie Q/P:

- n. ***979 emesso in data 29 dicembre 1986 per £ 1.000.000, a fronte reca un timbro di variazione della serie da P a Q/P e sul retro reca un timbro non leggibile, rimborsato dall'intermediario riconoscendo alla ricorrente l'importo di euro 6.437,39;
- n. ***184 emesso in data 27 aprile 1987 per £ 1.000.000, a fronte reca un timbro di variazione della serie da P a Q/P e sul retro reca un timbro solo parzialmente leggibile che nulla dispone in merito al rendimento da riconoscersi dal 21° al 30° anno, rimborsato dall'intermediario riconoscendo alla ricorrente l'importo di euro 6.664,59.

Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi l'apposizione di un timbro illeggibile è considerata equivalente alla sua mancanza, in quanto non assolve alla funzione che gli è propria e, cioè, quella di produrre una variazione delle condizioni originarie che sia visibile sul documento che rappresenta il titolo di credito, anche in funzione di protezione dell'affidamento del suo prenditore. Ne consegue che, per entrambi i buoni oggetto del presente ricorso, alla cliente vada riconosciuto il rendimento indicato originariamente sul titolo (quindi il rendimento della serie P) in quanto non rettificato dal timbro apposto sul buono stesso o rettificato in maniera del tutto illeggibile e, pertanto, come non rettificato.
Ai fini del ricalcolo il Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/2020 ha stabilito che il rendimento è determinato come segue: dall'anno 1 all'anno 20 rendimenti della serie P in capitalizzazione composta al netto della ritenuta fiscale *pro temporis* vigente; dall'anno 21 all'anno 30 rendimenti della serie P in capitalizzazione semplice, al netto della ritenuta, calcolati applicando il tasso di rendimento del 15% al montante maturato all'anno 20 (come da DM di emissione della serie P).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e accerta il diritto della parte ricorrente all'applicazione delle condizioni riportate sul retro del buono, per l'intero periodo dal 1° al 30° anno, al netto delle ritenute fiscali.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA